



CIRCOLARE

SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Data 15/12/2016

ATM-03B

ISTITUZIONE, MODIFICA O CANCELLAZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è puramente indicativa della materia in essa trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere desunta dai contenuti di essa.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.



INDICE

1	PREMESSA	4
2	SCOPO	4
3	APPLICABILITA'	4
4	DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
5	MOTIVAZIONE DELLE RESTRIZIONI	7
6	TIPOLOGIA DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI	8
7	SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE RESTRIZIONI DELLO SPAZIO AEREO	8
8	PROCEDURA	9
9	VALIDITA' DELLE RESTRIZIONI	14
10	AUTORIZZAZIONI ALL'ATTRAVERSAMENTO DI ZONE PROIBITE	15
11	ENTRATA IN VIGORE	15

**1 PREMESSA**

- 1.1** Lo spazio aereo nazionale è una risorsa comune e deve essere gestita secondo opportune procedure che tengano conto delle esigenze di tutti gli enti, amministrazioni, organizzazioni e utenti dello spazio aereo aventi diritto al suo utilizzo. In presenza di richieste di attività che necessitano la restrizione dello spazio aereo, deve essere valutata la compatibilità con le attività aeronautiche civili e militari preesistenti, all'interno di un impianto procedurale e normativo generale, dei coordinamenti necessari e delle azioni da intraprendere.
- 1.2** Tali procedure sono definite dall'ENAC come Ente preposto alla regolazione e gestione dello spazio aereo italiano, fatte salve le competenze assegnate dalle norme vigenti all'Aeronautica Militare. Le attività militari, che dovessero interessare spazi aerei di competenza di Fornitori di SNA civili, saranno oggetto di valutazione negli appositi consessi di coordinamento civile-militare, previsti dalle Leggi.

2 SCOPO

- 2.1** Lo scopo della presente Circolare è quello di definire i criteri e le modalità per l'istituzione, la modifica, l'estensione di validità e la cancellazione delle zone vietate, pericolose e regolamentate, nonché di quelle porzioni di spazio aereo ad esse concettualmente assimilabili ancorché non associate ad una denominazione di aree "P", "D", "R", "CBA", "TRA" o "TSA".

3 APPLICABILITA'

- 3.1** La presente Circolare si applica alle attività che si svolgono nello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale e le acque territoriali (come definite dal DPR n. 816 del 26/04/1977), nonché nello spazio aereo al di sopra delle acque internazionali all'interno del quale la fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea (d'ora in poi SNA) è stata attribuita all'Italia.
- 3.2** La presente Circolare si applica per le attività di durata superiore a 90 (novanta) giorni e che richiedono l'istituzione di una restrizione dello spazio aereo.

3.3 La materia oggetto della presente Circolare è relativa alle attività civili, e a quelle militari quando interessano spazi aerei di competenza di Fornitori dei SNA civili, tese alla istituzione/modifica/estensione di validità/cancellazione di:

- a) zone aviolancistiche;
- b) zone per attività di volo acrobatico;
- c) zone per attività di Aeroclub/Addestrative/Alianti e di lavoro aereo;
- d) zone per attività di aeromodelli e APR;
- e) zone per attività di volo da diporto o sportivo (VDS);
- f) zone per emissione di raggi laser;
- g) zone per innalzamento palloni sonda per radiosondaggi;
- h) aree a protezione di parchi naturali e/o di zone soggette a protezione di riserva faunistica.

4 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Aerodrome Reference Point (ARP): il punto di riferimento aeroportuale, ovvero la posizione geografica designata di un aeroporto, come stabilito dall'ENAC e pubblicato in AIP Italia.

Aerodrome Traffic Zone (ATZ): Zona di traffico aeroportuale, spazio aereo di definite dimensioni istituito a protezione del traffico di aeroporto.

Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.

Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

Control Zone (CTR): Zona di controllo, spazio aereo controllato che si estende verso l'alto dalla superficie terrestre ad un limite superiore specificato.

Massa operativa al decollo: valore di massa al decollo dell'APR in configurazione operativa, incluso il *pay load* (apparecchiature e installazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste).





Restrizione dello spazio aereo: volume definito di spazio aereo entro il quale possono essere eseguite, in vario modo, attività pericolose per i voli o per gli aeromobili in ore determinate ("zona pericolosa"); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni ("zona regolamentata"); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è vietato ("zona vietata").

Riserva di spazio aereo: volume definito di spazio aereo riservato in via temporanea all'uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti.

Zona "cross border" (CBA): struttura dello spazio aereo che si estende al di là dei confini nazionali e/o dei confini delle regioni informazioni volo.

Zona pericolosa (Danger Area): spazio aereo di dimensioni definite all'interno del quale possono sussistere, in periodi di tempo specificati, attività pericolose per il volo dell'aeromobile.

Zona regolamentata (Restricted Area): Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, all'interno del quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

Zona temporaneamente riservata (TRA): spazio aereo di dimensioni definite entro il quale si svolgono attività che richiedono la temporanea riserva di spazio aereo destinato all'esclusivo uso di specifici utenti durante un determinato periodo di tempo ed il cui attraversamento può essere consentito ad altro traffico su autorizzazione ATC.

Zona temporaneamente segregata (TSA) spazio aereo di dimensioni definite entro il quale si svolgono attività che richiedono la temporanea segregazione di spazio aereo destinato all'esclusivo uso di specifici utenti durante un determinato periodo di tempo ed il cui attraversamento da parte di altro traffico non è consentito.

Zona vietata (Prohibited Area): Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è vietato.

AGL Above Ground Level: (Al di sopra del livello del terreno)

AMSL Above Mean Sea Level: (Al di sopra del livello medio del mare)



- ATS** Air Traffic Services (Servizi di traffico aereo)
- SFC** Surface (Livello del terreno)
- SNA** Servizi di Navigazione Aerea
- VFR** Visual Flight Rules (Regole del volo a vista)
- VDS** Volo da Diporto o Sportivo
- VMC** Visual Meteorological Conditions (Condizioni meteorologiche per il volo a vista).

5 MOTIVAZIONE DELLE RESTRIZIONI

5.1 In accordo al Regolamento (CE) n. 2150/2005 del 23 dicembre 2005, uno degli elementi alla base dei criteri individuati è la salvaguardia del concetto di uso flessibile dello spazio aereo ovvero la gestione dello stesso, dove le esigenze degli utenti, siano essi civili che militari, devono essere soddisfatte nella misura massima possibile. Ne consegue che le fattispecie atte a produrre restrizioni, vengono trattate nel rispetto del principio enunciato e delle previsioni dell'art. 793 del Codice della Navigazione.

5.2 Le restrizioni espressamente richiamate dall'art. 793 del C.d.N. possono essere:

5.2.1 Sicurezza e ordine pubblico.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo giustificate dalla esigenza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno di un determinato territorio. Sono richieste dall'Autorità pubblica competente in occasione di particolari contingenze o in presenza di specifici motivi che le rendano indispensabili a giudizio dell'Autorità richiedente (art. 793 C.d.N., secondo comma).

5.2.2 Militari.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate da esigenze di carattere militare che vengono richieste dalla competente Autorità (art. 793 C.d.N., secondo comma).

5.2.3 Ambiente e territorio.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate da esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente, così come previste dalla legge n. 394/91 e dal D.P.R. 357/97 (art. 793 C.d.N., terzo comma).

5.2.4 Operative.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate dalla esistenza di attività specifiche (vedi paragrafo 2.3), diverse da quelle precedentemente definite, per l'esercizio delle quali, per motivi di sicurezza delle operazioni di volo, si rende necessario l'introduzione di una restrizione particolare (art. 793 C.d.N., primo comma).

6 TIPOLOGIA DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

- 6.1** Le zone soggette a restrizione, nonché quelle porzioni di spazio aereo ad esse concettualmente assimilabili, ancorché non associate ad una denominazione di zone "P", "D", "R", "CBA", "TRA" o "TSA", in funzione delle attività o delle caratteristiche ricavabili dalla richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 6, sono inserite nelle pertinenti parti dell'AIP Italia, secondo quanto previsto dal Regolamento ENAC "Servizio delle Informazioni Aeronautiche" appendice 1 parte ENR 5 "*Navigation Warnings*".
- 6.2** Le zone di cui al precedente paragrafo 3.3 lettere da a) a d) e g), sono equiparate alle zone "R".
- 6.3** Le zone di cui al precedente paragrafo 3.3 lettere e) e f), sono equiparate alle zone "D".
- 6.4** Le zone di cui al precedente paragrafo 5.2.3 e, per specifici casi, anche le zone di cui al paragrafo 5.2.2, sono equiparate alle zone "P".

7 SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE RESTRIZIONI DELLO SPAZIO AEREO

- 7.1** Le restrizioni di cui al paragrafo 5.2.1 sono richieste dal Prefetto della provincia nel cui territorio ricade lo spazio aereo da assoggettare a restrizione, o dai Prefetti competenti nel caso in cui fossero interessate più province. Per quanto attiene al divieto di sorvolo degli Istituti di Pena, le istanze sono avanzate dall'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi.
- 7.2** Le restrizioni di cui al paragrafo 5.2.2 sono tipicamente richieste dall'Aeronautica Militare.





7.3 Le restrizioni di cui al paragrafo 5.2.3 sono richieste direttamente dall'Amministrazione competente o dal soggetto concessionario del territorio interessato (es. Ente Parco), qualora a ciò espressamente delegato.

7.4 Le restrizioni di cui al paragrafo 5.2.4 sono richieste per i motivi ivi specificati dal soggetto o dai soggetti che vi hanno interesse.

8 PROCEDURA

Fatta salva per l'ENAC la facoltà di consentire eventuali deroghe a quanto segue, per l'istituzione o la modifica di una zona soggetta a restrizioni si applica la procedura di seguito riportata.

8.1 Domanda di Istituzione

8.1.1 In relazione alla specifica attività o alle esigenze di protezione della zona, il richiedente determina l'area geografica e le sue dimensioni spaziali. Il volume di spazio oggetto della richiesta deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento dell'attività, ed entro il quale il richiedente garantisce che la stessa sarà contenuta. I soggetti individuati al paragrafo 6 presentano la domanda all'ENAC, tramite la compilazione del modello ATM 03B, allegato alla presente Circolare, inviato a mezzo posta ordinaria (ENAC - Viale Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma) o elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.enac.gov.it

8.1.2 Ove la richiesta sia avanzata da soggetti privati, la domanda è soggetta all'imposta di bollo e deve essere accompagnata dalla evidenza del pagamento dell'acconto dovuto all'Ente di € 94,00 (novantaquattro euro) quale preventivo deposito per "diritti dovuti ad ENAC", da effettuarsi tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT 29 Q 01005 03309 000000218300 con l'inserimento della seguente causale: "Acconto per diritti dovuti all'ENAC per attività soggette a restrizioni di cui alla Circ. ATM 03B". Successivamente, a conclusione del procedimento, sarà comunicato l'importo e le modalità di versamento delle eventuali somme dovute a saldo. È quindi opportuno, a tal fine, fornire i dati utili all'emissione della fattura (intestazione fattura, codice fiscale e/o partita IVA) nonché i necessari punti di contatto (se disponibile posta certificata, numero di

telefono, fax e indirizzo mail). I diritti di cui al comma 1, terzo alinea dell'art. 54 del Regolamento ENAC per le Tariffe non sono dovuti nel caso di provvedimenti emanati a favore di Enti dell'Amministrazione pubblica.

La predetta procedura tramite bonifico bancario è da ritenersi ancora valida per un periodo transitorio fino al 30/06/2017.

Dal 1 gennaio 2017 sarà in vigore la nuova procedura di pagamento "online" grazie alla quale, seguendo le istruzioni necessarie, è possibile effettuare il versamento previsto. La procedura è raggiungibile al seguente link: (http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Servizi_OnLine/index.html).

Dal 01 luglio 2017 dovrà essere usata la sola procedura con il pagamento "online".

8.1.3 L'ENAC è estraneo a successive ed eventuali relazioni, anche a carattere commerciale, che si dovessero instaurare direttamente tra il Service Provider e l'utente richiedente.

8.1.4 I soggetti civili interessati possono chiedere l'istituzione di una zona per la presenza di attività di volo da diporto e/o sportivo (VDS) non avanzato, in spazi aerei controllati, con esclusione delle ATZ e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 km dall'*Aerodrome Reference Point* (ARP) di un aeroporto, laddove non istituita una ATZ. Esigenze diverse e particolari sono valutate dall'ENAC ed eventualmente autorizzate.

8.1.5 I soggetti civili titolati a chiedere una zona per attività APR/aeromodelli, all'atto della richiesta devono specificare anche il peso dei sistemi che prevedono usare se con massa operativa al decollo ≤ 25 Kg oppure > 25 Kg.

8.1.6 I soggetti civili titolati a richiedere l'istituzione di una zona per attività acrobatica devono dare assicurazione che:

- a) la zona richiesta non si trovi, anche parzialmente, al di sopra di insediamenti urbani;
- b) le previste restrizioni in materia di inquinamento acustico siano rispettate e l'autorizzazione all'attività sia emessa dall'autorità competente locale. La relativa documentazione comprovante deve essere allegata alla richiesta.



8.1.7 I soggetti civili richiedenti sono inoltre tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nella Circolare ENAC APT-36, nel caso l'attività si svolga su avio, eli, idrosuperfici.

8.1.8 I soggetti civili titolati a chiedere l'istituzione di una zona vietata (P) o regolamentata (R) o le restrizioni di cui al paragrafo 5.2.3, oltre ai dati utili alla definizione della tutela da porre (limiti verticali, laterali, giorni ed orari, eccetera) devono indicare ogni altro dato utile, in caso di necessità, alla permeabilità del vincolo posto (esempio controllo linee elettriche, controllo metanodotti, aerofotogrammetria, eccetera) indicando, nello specifico, il referente (esempio Organismo, Amministrazione Pubblica, Ente, Reparto, Ditta eccetera) a cui chiedere la deroga. Devono altresì essere dichiarati anche i soggetti non sottoposti a vincolo (e.g. aeromobili di Stato, di Soccorso, di pubblica utilità per il Parco, eccetera). Analogamente per una zona pericolosa (D) deve essere indicato il referente per l'area stessa. Detti referenti sono oggetto di pubblicazione nella documentazione AIS.

8.1.9 I soggetti militari (Enti, Reparti o Comandi) che necessitano l'istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni devono riferirsi alle specifiche Direttive dell'Aeronautica Militare. Qualora l'area chiesta interessi spazi aerei di competenza di Fornitori di SNA civili, la richiesta dovrà pervenire all'ENAC per il tramite dell'Aeronautica Militare nel rispetto delle procedure di coordinamento civile-militare in vigore. L'ENAC interesserà i Fornitori di SNA civili coinvolti per acquisire la loro valutazione tecnica e, a fronte dei contributi partecipati dagli stessi, fornirà all'AM gli esiti del processo.

8.1.10 Trascorsi 4 (quattro) mesi dalla domanda d'istituzione senza che alle eventuali/successive richieste dell'ENAC ai soggetti richiedenti ci siano stati formali riscontri, la suddetta domanda sarà considerata incompleta e non verrà evasa, procedendo alla sua archiviazione.

8.2 Istruttoria

8.2.1 L'ENAC, una volta acquisita la richiesta, entro 30 giorni, effettua una valutazione preventiva di massima (per le richieste militari esclusivamente sulla correttezza formale della documentazione trasmessa) e laddove ritenuta accettabile la trasmette al fornitore dei SNA competente per la necessaria valutazione tecnica di



impatto operativo. In caso contrario trasmette al richiedente il provvedimento di diniego corredato della relativa motivazione e della fattura dell'ammontare dei diritti di cui al Regolamento delle Tariffe dell'ENAC - art. 5 e 54.

8.2.2 Il fornitore dei SNA, sulla base della domanda ricevuta, fornisce all'ENAC, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione, la suddetta valutazione tecnica d'interagenza con spazi aerei, rotte e procedure strumentali pubblicate di competenza.

8.2.3 Nel caso di interagenze incompatibili con il sistema ATS il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ENAC (parere negativo), ha facoltà di presentare una nuova richiesta, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 8.1, modificandone in parte gli aspetti peculiari (e.g. modifica limiti laterali e/o verticali, modifica giorni e/orari attività, eccetera), compatibilmente con il sistema ATS.

8.2.4 Nel processo d'istruttoria per le richieste di istituzione di una zona per attività di volo da diporto e/o sportivo (VDS) in spazi aerei controllati, costituiscono fattore preferenziale, ma non vincolante, l'essere:

- a) scuole federate o aggregate all'Aeroclub d'Italia, su aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici autorizzate (DIM 01/02/2006, art. 4 comma 6) o su aree idonee così come identificate dall'Aeroclub d'Italia;
- b) imprese di costruzione e/o di manutenzione di VDS, registrate presso il "Registro delle Imprese"¹, la cui attività necessiti della presenza dell'apparecchio sul posto, situate su aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici autorizzate (Circolare ENAC APT-36 - DIM 01/02/2006, art. 4 comma 6) o su aree idonee così come identificate dall'Aeroclub d'Italia.

8.3 Istituzione.

L'ENAC, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della valutazione tecnica del Fornitore dei SNA, emana il provvedimento istitutivo attivando il processo per la sua pubblicazione nella prevista documentazione AIS.

La zona s'intende fruibile per il richiedente dalla data dell'entrata in vigore della pubblicazione stessa.

¹ L'Ufficio del Registro Imprese è stato istituito, a norma del art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle C.C.I.A.A. e del successivo Regolamento di attuazione, presso ciascuna Camera di Commercio. Può essere definito come l'**anagrafe delle imprese**: vi si trovano i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale. Il Registro Imprese fornisce.





In presenza di elementi ostativi, l'ENAC emette un provvedimento di diniego corredato della relativa motivazione e, a seguire, la fattura dell'ammontare dei diritti di cui al Regolamento delle Tariffe dell'ENAC - art. 5 e 54, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

8.4 Estensione della validità.

Il provvedimento di estensione della validità delle zone in oggetto è disposto dall'ENAC previa domanda dei soggetti che ne hanno chiesto l'istituzione, da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza della validità. E' richiesta la presentazione del solo modello ATM 03B, completo nelle sue voci interne.

Per la richiesta di estensione di validità delle aree VDS è richiesta anche copia della Lettera d'Accordo/Operazioni in vigore, in mancanza della quale non è possibile condurre le proprie attività.

8.5 Modifica.

I soggetti richiedenti la modifica di una zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita devono comunicare gli elementi di modifica presentando il modello ATM03B, completo nelle sue voci interne.

L'istruttoria si configura come "nuova istituzione" e segue pertanto quanto previsto ai precedenti paragrafi 8.1.1 e 8.1.2.

8.6 Cancellazione.

8.6.1 L'ENAC dispone la cancellazione di zone soggette a restrizioni nei seguenti casi:

- a) alla data di scadenza della validità;
- b) su richiesta dei soggetti che ne hanno a suo tempo richiesto l'istituzione;
- c) in caso di mutate esigenze gestionali e/o operative del sistema funzionale, che modifichino la precedente valutazione espressa;
- d) in caso di motivate esigenze di sicurezza, anche derivanti dal non rispetto delle condizioni di utilizzo della zona stessa.

8.6.2 L'ENAC avvia le procedure per l'aggiornamento delle pubblicazioni d'informazioni aeronautiche e comunica il provvedimento di cancellazione ai soggetti interessati.

8.7 Tariffe

8.7.1 Con l'entrata in vigore del sistema di pagamento "on line" le richieste di istituzione e/o modifica prevedono un importo di € 293,00 (duecentonovantatre euro). Quelle per estensione di validità prevedono un importo di € 110,00 (centodieci euro). I summenzionati pagamenti includono anche l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente sul modello ATM03B. A conclusione del pagamento il codice alfanumerico che rappresenta la ricevuta di pagamento deve essere riportato nella richiesta (Mod ATM03B) Le somme versate dagli utenti in eccesso saranno restituite (p.d.c. Direzione Gestione Finanziaria - gestione.finanziaria@enac.gov.it tel. 06 44596463 fax 06 44596411).

8.7.2 Nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, di doppia modalità di pagamento, se viene usato il pagamento a mezzo bonifico bancario deve essere usato il mod ATM03A. Le richieste prevedono un importo in acconto di € 94,00 (novantaquattro euro) con l'applicazione cartacea dell'imposta di bollo sul modello ATM03A, A conclusione del procedimento, per le richieste di istituzione e/o modifica, sarà comunicato l'importo e le modalità di versamento delle eventuali somme dovute a saldo (€ 183,00 - centottantatre euro).

9 VALIDITA' DELLE RESTRIZIONI

9.1.1 Le zone di cui sia scaduta la validità, ancorché non ancora cancellate dalle Pubblicazioni d'Informazioni Aeronautiche, non sono più utilizzabili.

9.1.2 La validità dei provvedimenti emessi nei casi previsti ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 è fino a sei anni. La validità dei provvedimenti emessi nei casi previsti al precedente paragrafo 5.2.4. è fino a tre anni.

9.1.3 L'istituzione di zone per attività da diporto sportivo in spazi aerei controllati ha comunque validità annuale.

9.1.4 I provvedimenti di istituzione di zone proibite emessi a salvaguardia degli istituti di pena, di zone proibite/protette a tutela dei parchi naturali e delle aree protette, delle attività tecnologiche e degli edifici particolari hanno carattere permanente, ovvero, fino alla richiesta di cancellazione.





10 AUTORIZZAZIONI ALL'ATTRAVERSAMENTO DI ZONE PROIBITE

10.1 Per motivate esigenze è possibile chiedere un'autorizzazione all'attraversamento di zone proibite. A tale scopo il richiedente deve inoltrare apposita richiesta di nulla osta direttamente alle competenti Amministrazioni che hanno chiesto l'istituzione della zona proibita.

10.2 Il richiedente, una volta ottenuto il nulla osta, dovrà allegarlo alla richiesta all'ENAC di autorizzazione al sorvolo della zona proibita tenendo presente che:

- a) i soggetti abilitati a presentare la richiesta devono avere titolo all'esercizio dell'attività di lavoro aereo o di trasporto aereo per finalità commerciali;
- b) l'istanza deve pervenire in bollo almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività;
- c) ogni zona deve essere oggetto di singola richiesta;
- d) la richiesta deve indicare una specifica motivazione e comprendere solo brevi periodi;
- e) le richieste devono individuare il tipo e le marche degli aeromobili con i quali si intende svolgere l'attività.

10.3 Per quanto riguarda i sorvoli sulle aree proibite poste a protezione degli istituti penitenziari, l'attività richiesta deve essere esclusivamente di lavoro aereo e indirizzata a: Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria di Sicurezza UE/S - Largo Luigi DAGA n. 2 - 00164 Roma Tel. 06 66591371, e-mail segreteriainsicurezza.dap@giustizia.it

11 ENTRATA IN VIGORE

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce la precedente edizione del 30/12/2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessio Quaranta

Allegato: Modello domanda per istituzione, estensione della validità, modifica o cancellazione di zona soggetta a restrizioni delle attività di volo (Mod-ATM03B).